



SOGEAAL

SOCIETÀ DI GESTIONE
AEROPORTO ALGHERO

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E CONTROLLO DI **F2i Aeroporti 2 S.r.l.**
AEROPORTO DI ALGHERO-FERTILIA

Sede Legale in Alghero (SS)

Capitale Sociale Euro 7.754.000,00 i.v.

Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Sassari 01635090903

R.E.A. 106311

REGOLAMENTO AFFIDAMENTI E APPALTI

REGOLAMENTO AFFIDAMENTI E APPALTI

INDICE

CAPO I – GENERALE

Articolo 1 – Premesse

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Adempimenti nei confronti dell'ANAC

CAPO II – APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 4 – Ambito di applicazione degli appalti sotto soglia comunitaria

Articolo 5 – Metodi di calcolo del valore stimato e divieto di frazionamento

Articolo 6 – Responsabile della procedura di scelta del contraente

Articolo 7 – Affidamento diretto

Articolo 8 – Procedura negoziata con offerte plurime

Articolo 9 – Procedura aperta

Articolo 10 – Sopralluogo

Articolo 11 – Garanzia provvisoria

Articolo 12 – Individuazione dei concorrenti

Articolo 13 – Termine di ricezione delle offerte

Articolo 14 – Esame delle offerte

Articolo 15 – Aggiudicazione definitiva

Articolo 16 – Verifiche nei confronti degli aggiudicatari

Articolo 17 – Termine per l'esecuzione del contratto

Articolo 18 – Stipula del contratto

Articolo 19 – Elenco degli operatori economici qualificati

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali

CAPO III – APPALTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 21 – Ambito di applicazione

CAPO IV – COMMISSIONE DI GARA

Articolo 22 – Seggio di gara

Articolo 23 – Commissione di gara

REGOLAMENTO AFFIDAMENTI E APPALTI

CAPO I – GENERALE

Articolo 1 – Premesse

1. SO.GE.A.AL. S.p.A., Società di gestione Aeroporto Alghero. (di seguito, indifferentemente, “SOGEAAL” o “Gestore Aeroportuale”) è la società affidataria della gestione totale dell’aeroporto di Alghero per la durata di quaranta anni, decorrenti dal 3 agosto 2007, giusto Decreto Interministeriale N. 125/T emesso dal Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e registrato alla Corte di Conti il 23 novembre 2007. Ricorrendo le condizioni previste dell’art. 3 comma 1 lettera t) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice contratti”), SOGEAAL si qualifica “impresa pubblica”.

2. Quanto sopra premesso, il presente Regolamento si applica all’attività negoziale di SOGEAAL finalizzata all’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture i quali presentino un nesso di strumentalità rispetto all’attività svolta dal Gestore Aeroportuale di “*sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei*” (ex art. 119 del Codice contratti).

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini dell’applicazione e dell’interpretazione del presente Regolamento Affidamenti E Appalti si definiscono come segue:

- **SO.GE.A.AL. S.p.A. (“SOGEAAL” o “Gestore Aeroportuale”):** la società che opera quale concessionaria della gestione totale dello scalo aeroportuale di Alghero.
- **Settori speciali dei contratti pubblici:** i settori relativi a gas e energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica (porti e aeroporti), come definiti dalla Parte II, Titolo VI, Capo I del Codice contratti.
- **Codice contratti:** il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal Decreto legislativo correttivo 19 aprile 2017, n. 56 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*
- **Direttiva 2014/25/UE:** la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.
- **Testo unico in materia di documentazione amministrativa: D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.**
- **Appalti:** i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la prestazione di servizi e la fornitura di prodotti.
- **Appalti di lavori:** gli appalti aventi per oggetto l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’Allegato I del Codice contratti o l’esecuzione oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera.
- **Appalti di servizi:** gli appalti aventi per oggetto la prestazione dei servizi diversi dagli appalti di lavori; rientrano in tale novero i “servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici” (servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE).
- **Appalti di forniture:** gli appalti aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
- **Contratti di rilevanza europea:** i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e, nel caso di affidamento di servizi professionali, al netto degli oneri contributivo-previdenziali è pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice contratti.
- **Contratti sotto soglia:** i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e, nel caso di affidamento di servizi professionali, al netto degli oneri contributivo-previdenziali è inferiore all’art. 35 del Codice contratti.
- **Responsabile del Procedimento:** il soggetto a cui sono stati affidati i compiti propri del Responsabile del procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto, limitatamente alle norme del Codice alla cui osservanza è tenuta SOGEAAL. L’elenco dei soggetti rientranti fra i dipendenti aziendali espressamente indicati quali Responsabili del Procedimento viene definito dal Gestore Aeroportuale anche sulla base di valutazioni giuslavoristiche e viene periodicamente aggiornato e, ove necessario, modificato.
- **Servizio Gare e Affari Societari:** il quale
 - supporta il Responsabile del Procedimento per ciò che attiene alla fase di affidamento degli appalti del presente Regolamento;

- è responsabile del complesso delle attività connesse alla procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata;
- **Responsabile del servizio:** il responsabile di ciascuna Unità Organizzative aziendale;
- **Procedura negoziata:** procedura di affidamento in cui SOGEAAL consulta gli operatori economici scelti direttamente e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
- **Procedura aperta:** procedura di affidamento in cui qualsiasi operatore interessato può presentare una offerta in risposta ad un bando di gara;
- **Affidamento diretto:** l'affidamento dell'appalto di lavori, servizi o forniture mediante la consultazione diretta di un operatore economico, senza formale confronto concorrenziale.
- **Requisiti generali:** i requisiti di cui all'art. 80 del Codice.
- **Requisiti speciali:** i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi sulla base dei principi generali di cui al Codice contratti.
- **ENAC:** l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, organismo regolatore delle attività del trasporto aereo in Italia.
- **ANAC:** l'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha sostituito l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ad opera del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014.

Articolo 3 – Adempimenti nei confronti dell'ANAC

1. Nelle procedure di affidamento di appalti disciplinate dal presente **Regolamento Affidamenti E Appalti** dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG) e il pagamento del contributo attraverso il sistema SIMOG, in conformità alle disposizioni vigenti emesse dall'ANAC.

2. Per le medesime procedure dovranno essere effettuate, nei casi previsti dalla normativa vigente, le comunicazioni all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture concernenti i dati della procedura nonché ogni altra comunicazione/inserimento eventualmente imposto per appalti pubblici aziendali.

CAPO II – APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 4 – Ambito di applicazione degli appalti sotto soglia comunitaria

1. Il presente Capo II del Regolamento Affidamenti E Appalti – in applicazione dell'art. 36, comma 8 del Codice contratti relativo alle imprese pubbliche – disciplina l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture afferenti direttamente alle attività di cui all'art. 119 del Codice contratti, di valore inferiore alle soglie comunitarie, ossia:

- euro **5.225.000,00**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli appalti di lavori;
- euro **418.000,00**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli appalti di servizi e forniture;
- euro **1.000.000,00**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i contratti di servizi sociali e per altri servizi specifici elencati all'Allegato IX al Codice contratti.

Nel caso di affidamento di servizi professionali le suddette soglie sono da considerarsi al netto degli oneri contributivo-previdenziali.

2. Le soglie di cui al precedente comma 1 sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

3. Spetta al **Responsabile del Procedimento** verificare l'applicabilità del presente Capo II relativamente all'acquisizione di ciascun singolo appalto di lavoro, servizio o fornitura.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo II, e comunque nei limiti di efficacia del medesimo, gli affidamenti di appalti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture si svolgono nel rispetto: a) delle disposizioni stabilite dal Codice civile, tenuto conto della specifica natura della prestazione oggetto di affidamento; b) di ogni altro disposto normativo vigente in materia di appalti affidati da soggetti aventi le caratteristiche soggettive del Gestore Aeroportuale; c) dei principi e delle norme dell'ordinamento italiano in materia aeroportuale cui il Gestore Aeroportuale medesimo è tenuto all'applicazione; e) dei regolamenti e delle circolari emanati da ENAC.

5. Le regole di selezione degli operatori economici prestatori di lavori, servizi e forniture si ispirano, nell'ambito del presente Capo II, ai principi generali di economicità, efficacia, correttezza e tempestività, mirando, altresì, alla ricerca della qualità delle prestazioni e dell'affidabilità degli operatori economici.

Al contempo, l'affidamento deve necessariamente rispettare i fondamentali principi comunitari di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità.

6. SOGEAAL, nel mettere in atto il presente Capo II, applica e chiede di applicare agli appaltatori contraenti ogni misura prevista dalla normativa in materia di lavoro, sia ai fini retributivi, contributivi e, ove necessario, di ritenzione fiscale, nonché ogni norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Articolo 5 – Metodi di calcolo del valore stimato e divieto di frazionamento

1. Il calcolo del valore stimato per l'appalto di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, nel caso di servizi professionali, al netto degli oneri contributivo-previdenziali, e viene effettuato dal **Responsabile del Servizio**. Tale calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione, proroga o rinnovo del contratto, nonché eventuali premi. Per gli appalti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
2. Il calcolo del valore stimato tiene conto della quota relativa agli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso delle offerte dei concorrenti, ove previsti, secondo quanto stabilito dal Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.
3. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con il mero fine di escluderlo dal campo di applicazione dalle norme dettate dal Codice contratti in materia di appalti di rilevanza comunitaria. Il valore calcolato deve essere valido ed attuale al momento dell'avvio della procedura di selezione dell'appaltatore.
4. Per gli appalti di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi, nonché del valore complessivo dei servizi e delle forniture necessari all'esecuzione dei lavori.
5. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende anche il valore delle operazioni di posa e di installazione.
6. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, quando il relativo progetto può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
7. Nessun progetto di lavori, servizi e forniture e, pertanto, nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificialmente frazionata al mero fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Capo II e, quindi, al mero fine di sottrarla all'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice contratti. In particolare, non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l'intero anno di riferimento.
8. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici o funzionali risultanti da apposita determinazione redatta dal **Direttore Generale**.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 35, commi 4 – 16 del Codice contratti in materia di "metodi di calcolo del valore stimato degli appalti", ove compatibile.
10. In materia di appalti misti si applicano i principi contenuti nell'art. 28 del Codice contratti.

Articolo 6 – Procedure di scelta del contraente

1. La scelta del contraente di un appalto di lavori, servizi o forniture rientrante nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, avviene mediante ricorso ad una delle procedure di seguito riportate, in ragione del valore dell'appalto da affidare:
 - a) per appalti di lavori, servizi o forniture il cui valore stimato risulti non superiore a 100.000,00 euro, mediante affidamento diretto ai sensi del successivo articolo 7;
 - b) per appalti di lavori il cui valore stimato risulti superiore a 100.000,00 euro e non superiore a 2.000.000,00 euro e per appalti di servizi o forniture il cui valore stimato risulti superiore a 100.000,00 euro e non superiore alle soglie comunitarie, mediante procedura negoziata con offerte plurime ai sensi del successivo articolo 8 o procedura aperta ai sensi del successivo articolo 9;
 - c) per appalti di lavori il cui valore stimato risulti superiore a 2.000.000,00 euro, mediante procedura aperta ai sensi del successivo articolo 9.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1 sub b) del presente articolo, la scelta della procedura di scelta del contraente è effettuata, caso per caso:
 - (i) dal Direttore generale di concerto con il Presidente, per appalti il cui valore stimato sia inferiore a 400.000,00 euro;
 - (ii) dal Consiglio di Amministrazione, per appalti il cui valore stimato sia pari o superiore a 400.000,00 euro.
3. Responsabile del complesso delle attività connesse alla procedura di scelta del contraente è il **Servizio Gare e Affari Societari** al quale è demandato il compito di dare avvio – sulla base di apposita richiesta del **Direttore Generale** – alle necessarie attività volte alla selezione mediante procedura concorrenziale dell'esecutore del lavoro, del servizio o della fornitura, nel rispetto delle disposizioni del presente Capo II del Regolamento Affidamenti E Appalti.

Articolo 7 – Affidamento diretto

1. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 6 in relazione ad appalti di valore stimato non superiore a 100.000,00 euro, è riconosciuta, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al **Responsabile del Procedimento** la facoltà di prescindere dal ricorso a procedura competitiva procedendo tramite affidamento diretto a soggetto qualificato nella tipologia di Appalti di seguito indicati:

a) in cui la concorrenza è assente per motivi tecnici (infungibilità) ovvero nel caso di appalti attinenti alla tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (privativa industriale).

I suddetti appalti possono essere affidati, pertanto, unicamente ad un operatore economico determinato in ambito nazionale (o in ambito europeo o internazionale, qualora non vi siano operatori economici italiani) poiché la concorrenza risulta assente, non esistano sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

b) di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse SOGEAAL ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.

c) di nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all'operatore economico al quale SOGEAAL ha assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi ad un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo criteri concorrenziali; il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati; la possibilità di ricorrere a tale affidamento diretto è indicata al momento dell'indizione della procedura concorrenziale per il primo progetto e SOGEAAL deve aver tenuto conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi applicando il precedente articolo 5 del presente Capo II.

d) di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe.

e) qualora, a seguito di una procedura negoziata di cui al successivo articolo 8 o a una procedura aperta di cui al successivo articolo 9 del presente Capo II, la gara sia andata deserta in quanto non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze di SOGEAAL e ai requisiti specificati nei documenti di gara.

Le condizioni e i criteri di affidamento posti a base della gara deserta dovranno rimanere sostanzialmente invariati in sede negoziale.

2. In tali casi il **Responsabile del Procedimento**, prima di notificare all'operatore economico interessato l'affidamento e prima di procedere alla contrattualizzazione dell'appalto e/o all'inizio dell'attività esecutiva dello stesso, invia al **Direttore Generale** apposita nota scritta contenente:

- il nominativo dell'operatore economico,
- il buon esito dell'eseguita verifica dei requisiti generali e dei requisiti speciali (per gli appalti il cui valore di affidamento risulti pari o inferiore a 40.000,00 euro, tale verifica è sostituita da dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico individuato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa);
- il prezzo contrattuale ed una correlata dichiarazione di congruità economica dell'affidamento in via diretta.
- nell'ipotesi a) le ragioni, accertate in modo rigoroso, della infungibilità ovvero della privativa industriale ivi indicate.
- nell'ipotesi b) le ragioni sulle quali si basano le forniture complementari ivi indicate.
- nell'ipotesi c) le ragioni sulle quali si basano i lavori o i servizi analoghi ivi indicati.
- nell'ipotesi d) le ragioni specifiche di convenienza sulle quali si basa la fornitura ivi indicata.
- nell'ipotesi e) la dichiarazione attestante che la gara sia andata deserta, in quanto non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, e il tassativo mantenimento delle condizioni e dei criteri di affidamento posti a base della gara deserta.

3. Gli affidamenti diretti si svolgono esclusivamente dietro autorizzazione del **Direttore Generale** previa ricezione della nota di cui al precedente comma 2.

Articolo 8 – Procedura negoziata con offerte plurime

1. La procedura negoziata viene esperita, con il criterio dell'offerta al massimo ribasso, oppure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dal **Servizio Gare e Affari Societari** e comporta l'invio di apposita richiesta (lettera di invito) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero, quando non fosse possibile, nelle forme ritenute più convenienti, ad un numero di concorrenti non inferiore al numero specificamente individuato nel successivo comma 2 del presente articolo, in base ai valori e/o all'oggetto dell'appalto, e si svolge ponendo a confronto le offerte effettivamente pervenute, qualunque ne sia il numero.

2. Il numero dei concorrenti dovrà essere:

- non inferiore a **cinque**, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, per appalti di lavori di importo stimato inferiore a **500.000,00 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),

- non inferiore a **dieci** per appalti di lavori di importo stimato da **500.000,00 euro** e inferiore a **1.000.000,00 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),
- non inferiore a **quindici**, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, per appalti di lavori di importo stimato da **1.000.000,00 euro** e inferiore a **2.000.000,00 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),
- non inferiore a **cinque**, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a **418.000,00 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, nel caso di servizi professionali, al netto degli oneri contributivo-previdenziali,
- non inferiore a **cinque**, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, per i servizi sociali e per altri servizi specifici elencati all'Allegato IX al Codice contratti di importo stimato inferiore a **500.000,00 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),
- non inferiore a **dieci**, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, per i servizi sociali e per altri servizi specifici elencati all'Allegato IX al Codice contratti di importo stimato da **500.000,00 euro** e inferiore a **1.000.000,00 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi del presente **Regolamento Affidamenti E Appalti**, per le prestazioni oggetto dell'appalto. In ogni caso il numero dei candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

3. La lettera d'invito – redatta dal **Servizio Gare e Affari Societari** sulla base dei dati formalmente forniti dal **Responsabile del Procedimento**, validata, in ultimo, dallo stesso e firmata dal **Direttore Generale** – contiene, di norma:

- l'oggetto della prestazione e, in forma sintetica, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali;
- la fattispecie contrattuale (contratto chiuso, contratto aperto, contratto di opzione o altro);
- il termine di ricezione delle offerte (secondo quanto previsto dal successivo articolo 13 del presente Capo II), il periodo di validità delle stesse e, più in generale, le tempistiche di gara;
- il costo stimato della prestazione posto a base di gara (salvo che, per motivate eccezioni, esso non sia calcolabile) oltre all'espressa specificazione dei costi relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso) ex Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ove previsti;
- il criterio di aggiudicazione dell'appalto (massimo ribasso/prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa);
- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi ed eventualmente i sub elementi di valutazione adottati (qualitativi e quantitativi), la quantificazione dei relativi fattori ponderali ("pesi" ed eventualmente sub pesi), i criteri motivazionali di apprezzamento, il metodo-formula di valutazione (tanto degli elementi qualitativi quanto di quelli quantitativi), il richiamo alla riparametrazione dei coefficienti assegnati e, eventualmente, alla riparametrazione dei punteggi, la dettagliata e precisa descrizione delle modalità di formulazione sia dell'offerta qualitativa, sia dell'offerta quantitativa, elementi tutti indicati dal **Responsabile del Servizio**, in collaborazione con il **Servizio Gare e Affari Societari**;
- il richiamo all'eventuale sopralluogo, come previsto dal successivo articolo 10 del presente Capo II;
- il criterio di valutazione delle offerte anormalmente basse;
- le eventuali garanzie richieste ai concorrenti;
- il termine per l'esecuzione del contratto,;
- l'ammissibilità o meno del ricorso a subappalto;
- il nominativo del **Responsabile del Procedimento**.

4. I **Responsabili di Servizio**, al fine della redazione della lettera d'invito da parte del **Servizio Gare e Affari Societari**, inviano al Servizio medesimo ogni documento che possa essere di utilità per consentire ai concorrenti la formulazione della più consapevole, precisa e migliore offerta (quali, a titolo esemplificativo, elaborati progettuali, disegni, capitolati speciali d'appalto e/o capitolati d'onori, relazioni tecniche e specialistiche, piani di sicurezza, documenti di valutazione di rischi interferenziali, computo metrico estimativo, modulo d'offerta, schema di contratto, cronoprogramma ed altro).

5. La descrizione delle caratteristiche prestazionali di un lavoro, di un servizio o di una fornitura non deve fare riferimento a una fabbricazione o a una provenienza determinata, né a procedimenti particolari, né deve riferirsi a un marchio commerciale, a un brevetto, a un'origine o a una produzione determinati che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni operatori economici o taluni prodotti, a meno che una preferenza di tale natura sia giustificata dall'oggetto dell'appalto e sia accompagnata dalla menzione "o equivalente". In ogni caso è preferibile utilizzare descrizioni generali per quanto riguarda le specifiche tecniche di qualsiasi appalto.

6. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni, SOGEAAL garantisce che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte siano mantenute. SOGEAAL, inoltre, garantisce che gli strumenti e i dispositivi di eventuali ricezioni elettroniche delle offerte rientranti nello svolgimento della procedura di cui al presente articolo risultino conformi alla normativa di riferimento.

7. L'apertura delle offerte è disposta, a discrezione del **Servizio Gare e Affari Societari**, in seduta pubblica ovvero in seduta riservata ai soli concorrenti.

Articolo 9 – Procedura aperta

1. Nel caso di procedura aperta per l'affidamento di appalto di lavori il cui valore stimato non sia superiore a 2.000.000,00 euro o per appalto di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, la gara è indetta mediante pubblicazione di un bando di gara sul sito internet della società e, per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di appalti di servizi, il criterio di aggiudicazione dovrà essere, di norma, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; in caso di appalti di lavori o forniture, potranno applicarsi, alternativamente, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o il criterio del prezzo più basso (con esclusione automatica dei ribassi che superino le soglie di anomalia calcolate ai sensi dell'art. 97 c.2 del Codice Contratti, ove applicabile ai sensi dell'art. 97 c.8 del Codice Contratti).

Articolo 10 – Sopralluogo

1. La presa visione dei luoghi di esecuzione delle attività rientranti nell'appalto - qualora considerata obbligatoria (in ragione delle caratteristiche peculiari delle aree in cui si svolgeranno le citate attività ed in considerazione del fatto che dette aree, tutte o in parte, possono non essere liberamente accessibili al pubblico e presuppongono necessariamente, per la suddetta presa visione, la cooperazione degli addetti del personale del Gestore Aeroportuale) - può essere effettuata sulla base delle indicazioni in merito fornite nella lettera d'invito ai sensi del precedente articolo 8, comma 3 del presente Capo II.

2. Il personale incaricato di svolgere le attività connesse al sopralluogo degli operatori economici invitati ed interessati deve esercitare la propria attività con stretta osservanza delle suddette indicazioni in merito fornite nella lettera d'invito, nonché con adeguata riservatezza.

Articolo 11 – Garanzia provvisoria

1. Il Servizio Gare e Affari Societari è tenuto a valutare l'opportunità di inserire nella lettera d'invito la richiesta, da parte dei concorrenti, di apposita garanzia ("garanzia provvisoria"), da corredare al plico d'offerta.

2. La garanzia deve essere richiesta obbligatoriamente per gare d'appalto di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 200.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

4. La garanzia - pari al 2% del prezzo indicato nella lettera d'invito - può essere costituita, a scelta dell'offerente, tramite fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà essere redatta in piena ottemperanza a quanto previsto dall'art. 93 commi 3, 4 e 5 del Codice contratti, ove compatibile.

Articolo 12 – Individuazione dei concorrenti

1. Il Servizio Gare e Affari Societari individua i concorrenti attraverso specifiche indagini di mercato nel rispetto del principio di rotazione.

2. Il principio di rotazione è attuato, per appalti della stessa tipologia e nell'arco dei dodici mesi, secondo le modalità di seguito indicate:

- a. numero di concorrenti non inferiore a **cinque**: per ogni nuova gara deve essere invitata almeno una nuova impresa rispetto alla precedente procedura;
- b. numero di concorrenti non inferiore a **dieci**: per ogni nuova gara devono essere invitate almeno due nuove imprese rispetto alla precedente procedura;
- c. numero di concorrenti non inferiore a **quindici**: per ogni nuova gara devono essere invitate almeno tre nuove imprese rispetto alla precedente procedura.

Articolo 13 – Termine di ricezione delle offerte

Il termine per il ricevimento delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità dell'appalto, del tempo che si ritiene necessario per la predisposizione delle offerte (compresi eventuali sopralluoghi) e del criterio di aggiudicazione prescelto. Tale termine non può, comunque, essere inferiore:

- (i) in caso di procedura negoziata con offerte plurime ai sensi del precedente articolo 8, a dieci giorni solari consecutivi dalla data di trasmissione delle lettere di invito, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente tale termine per l'urgenza derivante da circostanze non imputabili a SOGEAAL;
- (ii) in caso di procedura aperta ai sensi del precedente articolo 9, a venti giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet della società, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente tale termine di non più di cinque giorni per l'urgenza derivante da circostanze non imputabili a SOGEAAL.

Articolo 14 – Esame delle offerte

L'esame delle offerte presentate viene effettuato, in ambito di una o più sedute pubbliche, da appositi Seggi o **Commissioni di gara** mediante nomina formale con determinazione del **Direttore Generale** sulla base di quanto previsto agli artt. 22 e 23 del Capo IV del presente Regolamento.

Articolo 15 – Aggiudicazione definitiva

1. Al termine della procedura, la proposta di aggiudicazione viene inoltrata dal **Servizio Gare e Affari Societari** all'approvazione del **Direttore Generale**.

2. L'atto di approvazione – sotto forma di determinazione - assume conseguentemente valore di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

3. Il **Servizio Gare e Affari Societari** – comunica:

- a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione;
- c) la decisione di non aggiudicare l'appalto per il quale è stata indetta la gara, a tutti i concorrenti partecipanti;
- d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla precedente lettera a) del presente comma 5.

4. Le comunicazioni di cui al precedente comma 3 sono fatte per iscritto, mediante posta elettronica certificata (PEC) o strumento analogo negli altri Stati membri.

5. SOGEAAL non divulga le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti di cui al precedente comma 3, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Articolo 16 – Verifiche nei confronti degli aggiudicatari

1. Ad immediato seguito dell'atto di aggiudicazione definitiva dell'appalto il **Servizio Gare e Affari Societari** si attiva per verificare la validità dei requisiti generali e speciali autodichiarati dall'aggiudicatario ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa.

Articolo 17 – Termine per l'esecuzione del contratto

1. I contratti devono avere termine e durata certi. È vietata qualsiasi forma di proroga o di rinnovo tacito del contratto. Sono altresì vietati la proroga o il rinnovo espressi del contratto che non siano stati previsti *ex ante* negli atti inerenti la procedura di selezione di gara.

2. I contratti ad esecuzione continuata non possono aver durata superiore a cinque anni, salvo diversa motivata determinazione.

3. La proroga di un contratto stipulato da SOGEAAL può essere disposta, a medesimi prezzi e condizioni, dal **Servizio Gare e Affari Societari**, nelle more dei tempi necessari per concludere la procedura di selezione di un nuovo contraente (c.d. proroga tecnica). Negli altri casi la facoltà di proroga deve essere espressamente prevista e regolamentata in sede di gara e, poi, in sede di contratto (o solo in sede di contratto in caso di affidamento diretto).

Articolo 18 – Stipula del contratto

1. Nei casi di affidamento diretto, al termine della formale autorizzazione dell'affidamento da parte del **Direttore Generale**, il **Servizio Gare e Affari Societari** è tenuto alla tempestiva e corretta redazione di apposito contratto di appalto – a seconda delle diverse esigenze derivanti dall'appalto medesimo – sulla base di quanto concordato nell'ambito di tale procedura di affidamento. Dopodiché il **Servizio Gare e Affari Societari** medesimo sottopone ai firmatari legittimati l'ordine d'acquisto o il contratto di appalto per la stipula.

2. Al termine dell'aggiudicazione definitiva decretata a conclusione della gara, il **Servizio Gare e Affari Societari** - oltre ad aver effettuato verifica dei requisiti generali e dei requisiti speciali previamente autodichiarati, redigono apposito contratto di appalto sulla base di quanto contenuto nello schema di contratto e di quanto risultante dalla procedura di gara. Dopodiché il **Servizio Gare e Affari Societari** lo sottopone ai firmatari legittimati per la stipula.

3. Il Contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo che nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare; in tal caso il **Responsabile del Procedimento** ne chiede l'esecuzione anticipata.

4. È compito del **Servizio Gare e Affari Societari** richiedere al contraente o agli enti competenti tutta la documentazione, tecnica ed amministrativa (quale, a titolo esemplificativo, documento unico di regolarità contributiva,

comunicazione o informazione antimafia, garanzia definitiva, polizza di assicurazione copertura danni), propedeutica, per legge, alla stipula del contratto stesso (o dell'ordine d'acquisto).

Articolo 19 – Elenco degli operatori economici qualificati

1. SOGEAAL si riserva di istituire apposito Elenco degli operatori economici qualificati, adeguatamente pubblicizzato sul proprio sito web e con altri mezzi informativi, al quale gli operatori economici interessati possono iscriversi secondo le istruzioni stabilite da apposito Regolamento.

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

2. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

CAPO III – APPALTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 21 – Ambito di applicazione

Per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture afferenti direttamente alle attività di cui all'art. 119 del Codice contratti, di valore superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice dei contratti troveranno applicazione le disposizioni del Titolo VI – Capo I dello stesso codice relative agli appalti nei settori speciali (art. 114 e seguenti).

Per quanto non espressamente in contrasto con le norme del Titolo VI del Codice troveranno inoltre applicazione le disposizioni del precedente capo II dall'art. 14 all'art. 20, nonché le disposizioni del successivo capo IV che regolano la costituzione e il funzionamento del seggio di gara e della commissione di gara.

CAPO IV – SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE DI GARA

Articolo 22 – Seggio di gara

1. Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del massimo ribasso/prezzo più basso, l'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti verrà disposta in seduta pubblica da un **Seggio di gara** costituito dal presidente, due testimoni e un segretario verbalizzante.
2. Il seggio può essere presieduto dal Responsabile del Servizio interessato all'appalto, dal Responsabile del **Servizio Gare e Affari Societari** ovvero dal Responsabile del Procedimento.
3. Delle attività svolte dal **Seggio di gara** viene redatto, in forma sintetica, formale verbale recante debite sottoscrizioni. L'ultimo verbale di gara redatto contiene la Proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

Articolo 23 – Commissione di gara

1. Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà costituita una **Commissione di gara** nominata con determinazione del Direttore Generale.
2. La Commissione è formata da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque.
4. La nomina e la costituzione della **Commissione di gara** devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
5. La Commissione sarà composta prioritariamente da personale SOGEAAL esperto, a vario titolo, del settore a cui si riferisce l'appalto e sarà presieduta dal Responsabile del Servizio ovvero dal Responsabile del **Servizio Gare e Affari Societari**.
6. In ragione dell'oggetto e della specificità dell'appalto nonché dell'importo a base d'asta, ove siano necessarie particolari competenze non rinvenibili nell'organico di SOGEAAL, i commissari diversi dal presidente potranno essere scelti, anche in ambito europeo, fra soggetti dipendenti di altri enti aggiudicatori operanti nella gestione aeroportuale, docenti universitari ovvero fra professionisti di comprovata esperienza nel settore a cui si riferisce l'appalto.
7. La **Commissione di gara** provvederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti le offerte e verificherà ogni elemento di natura formale amministrativa del plico d'offerta; successivamente procederà all'apertura delle offerte tecniche al solo fine di riscontrare la documentazione contenuta nella busta.

Le operazioni relative all'apertura dei plichi e alle verifiche preliminari delle offerte tecniche potranno essere svolte anche da un seggio di gara come sopra costituito.

8. Seguiranno una o più sedute riservate nel corso delle quali la **Commissione di gara** procederà all'esame ed alla conseguente valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e all'assegnazione dei punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, **la Commissione di gara**, data lettura dei punteggi così attribuiti alle offerte tecniche, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. All'apertura di dette buste **la Commissione di Gara** procederà – per ciascuna offerta – alla determinazione dei relativi punteggi; il tutto nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito. Dopodiché, sempre nel corso della stessa seduta pubblica, **la Commissione di gara** procederà alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sommando i punteggi ottenuti da ciascun concorrente con riferimento alle diverse componenti dell'offerta e così determinando i punteggi finali complessivi ottenuti da ciascun concorrente e, quindi, stilando la graduatoria provvisoria.
9. In presenza di offerte anomale **la Commissione di gara** procederà alla verifica di congruità delle offerte stesse.
10. Delle attività svolte dalla **Commissione di gara** viene redatto, in forma sintetica, formale verbale di gara recante debite sottoscrizioni. L'ultimo verbale di gara redatto contiene la Proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.
11. La **Commissione di gara** opera con piena autonomia di valutazione rispetto a qualunque altro soggetto. I dipendenti della Società sono esonerati da ogni vincolo gerarchico per ciò che concerne l'espletamento del mandato di membri o segretari della **Commissione di gara** e ciò sia all'interno della commissione nella quale operano sia nei confronti della Società stessa. Le decisioni assunte e le valutazioni espresse nell'ambito di questo mandato non potranno in nessun caso essere motivo di vantaggio ovvero di pregiudizio per il dipendente.